

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29.12.1998

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 19.03.1999

Modificato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 30.04.1999

Esecutivo in data 17.05.1999 per riscontro di legittimità del CO.RE.CO Udine

2^ pubblicazione dal 20.05.1999 al 03.06.1999

Testo coordinato

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 2

Scopo del regolamento

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 3 I soggetti interessati

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 4 L'oggetto dell'accertamento con adesione

Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le entrate tributarie comunali.

Art. 5 Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.
2. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questo regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

In altre parole il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

- a) Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà in tal senso:
 - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza.
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
- b) Se non ricorrono le condizioni di cui al comma a), il responsabile del procedimento, valuta l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- c) L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art. 6 Gli Uffici competenti

E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art. 7 L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità di offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - il responsabile del procedimento e dell'istruttoria.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 8 L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art. 9 **Il contraddittorio**

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal funzionario e dall'utente, nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 10 **La conclusione del procedimento**

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la mancata ed ingiustificata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito di cui all'art.7 del presente regolamento che comporta la rinuncia alla definizione dell'atto di accertamento con adesione;
- con la redazione di un atto di definizione scritto, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art. 11

Il perfezionamento dell'adesione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fidejussoria bancaria o assicurativa).

Art. 12

Le modalità di versamento delle somme dovute

Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.

Art. 13

La rateazione dell'importo

1. Ai sensi e con la disciplina prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 218/97, le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cento milioni.
2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata all'ufficio tributi, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art. 14
La comunicazione del contribuente

Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art. 15

Gli effetti dell'adesione

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 17 del presente regolamento;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art. 16

Le sanzioni applicabili

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto in casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO VI - AMBITI PARTICOLARI

Art. 17

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 218/97, l'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art. 19 Norme transitorie

L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

“Prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 218/97, dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ... del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l’Ufficio. L’istanza, con l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest’Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione.”

2. Nell’ipotesi in cui con l’avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell’avviso stesso.